

R.G. N. 1382/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Gargiulo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 1382/2018, avente ad oggetto contratti assicurativi, vertente tra:

CARROZZERIA SEM S.R.L., P.I. 02252500976, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Prato (PO), via Arrigo da Settimello n. 23/25, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Masetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Falcini in Quarrata (PT), viale Montalbano n.5, giusta procura in atti

ATTRICE

e

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., P.I. 01329510158, con sede in Milano, Via I. Gardella n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Nesti e Michelangelo Acconci e elettivamente domiciliata in Pistoia, Piazzetta Romana n. 9, giusta procura in atti

CONVENUTA



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Carrozzeria Sem S.r.l., nella qualità di cessionaria del credito della signora Amina Ouahabi, ha convenuto in giudizio la società Vittoria Assicurazioni S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dall'automobile targata DT886HJ, di cui era proprietaria la sig.ra Ouahabi, in conseguenza di un atto vandalico posto in essere da ignoti tra il 2 e il 3 maggio 2017 in Pistoia via Calmandrei.

L'attrice ha quantificato l'ammontare dei danni occorsi veicolo in euro 7.091,25 al netto della somma di euro 500 per la franchigia contrattuale e ha chiesto il rimborso della somma di euro 1.100,00 *“per onorari stragiudiziali comprensivi delle spese e attività di mediazione obbligatoria inutilmente esperita”*.

Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, *“l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda per irritualità dell'azione, stante la clausola di perizia contrattuale contenuta in polizza”* e *“l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda stante lo spatium deliberandi di 30 gg. in favore di Vittoria Assicurazioni SPA, decorrenti dal ricevimento della documentazione prevista dalla polizza per procedere alla liquidazione del danno”* e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.

Parte convenuta ha chiesto altresì la condanna di parte attrice *“al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa”*.

Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del 22 novembre 2018, il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.

All'udienza del 18 febbraio 2019, parte attrice ha manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice mentre parte convenuta ha dichiarato di non aderire.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2021, svoltasi con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti,

il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata nei limiti delle considerazioni che seguono.



2. L'eccezione di nullità della clausola che prevede l'esperimento di una perizia collegiale, sollevata da parte attrice con la memoria *ex art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c.*, è fondata.

La clausola rubricata "*Liquidazione del danno*", di cui a pag. 5.4 delle condizioni generali applicabili al contratto di assicurazione stipulato tra la società convenuta e la proprietaria del veicolo per cui è causa (cfr. doc. n. 3 fasc. convenuta, Condizioni di assicurazione Linea Strada Classic), prevede che la determinazione dell'ammontare del danno da risarcire "*avviene per accordo tra le parti. Se le parti non raggiungono il predetto accordo, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio) devono essere nominati periti - da Vittoria e dal contraente - per la risoluzione di questioni tecniche afferenti la determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile; i periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. I periti decidono inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti uguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a Suo carico dall'indennizzo a lui spettante*".

La clausola, contenente l'obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni, così come formulata, impone all'assicurato di accettare la decisione a maggioranza del collegio dei periti ("*I periti decidono inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta*") così precludendo definitivamente all'utente di servizi assicurativi il potere di sottoporre al controllo dell'autorità giudiziaria la questione della valutazione dei danni e, quindi, della misura dell'indennizzo che gli spetta.

La clausola, inserita in un contratto pacificamente concluso tra un consumatore e un professionista, configura gli estremi della clausola abusiva di cui al comma 1 dell'art. 33 Codice del Consumo, ai sensi del quale sono abusive tutte le clausole



che comportano un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto.

La previsione dell'obbligo di rimettere alla decisione di un collegio di periti la quantificazione dei danni per non meglio definite ragioni di opportunità è più onerosa per il creditore (consumatore) che per il debitore (compagnia di assicurazione); i costi della perizia – economici e non – sono diversi e meno gravi per l'impresa assicuratrice, la quale si trova quotidianamente a gestire una molteplicità di controversie dello stesso genere, con le conseguenti economie di scala e con l'implicito vantaggio inerente alla conoscenza dell'ambiente, del personale e dei potenziali arbitri, di quanto oggettivamente non risultino per il singolo consumatore isolato, privo di ogni influenza e senza alcuna esperienza.

Come correttamente osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 10 aprile 2015 n. 7176, ove nel contratto sia disposto, come nel caso di specie, che la decisione dei periti deve essere presa a maggioranza ed è definitivamente vincolante per tutti e che grava in ogni caso sull'assicurato l'onere di pagare per intero le spese del proprio arbitro e per il 50% quelle del presidente del collegio, pur se il lodo confermi in toto la congruità della sua richiesta (con la conseguenza che l'indennizzo assicurativo verrà comunque decurtato degli oneri e delle spese della procedura), la clausola che prevede l'obbligo di espletare una perizia tecnica collegiale realizza un significativo squilibrio in danno degli interessi del consumatore e giustifica pertanto l'addebito di abusività con la conseguente sanzione di nullità ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo.

Contribuiscono a delineare il carattere vessatorio della clausola in esame la mancata specificazione dei tempi e dei modi di attivazione della procedura di determinazione dell'ammontare danno e il mancato espresso avvertimento dell'improcedibilità dell'azione giudiziaria in mancanza del previo esperimento della perizia contrattuale.

Tanto osservato in ordine alla nullità della clausola di perizia contrattuale, di cui alla pag. 5.4 delle condizioni generali applicabili al contratto di assicurazione stipulato tra la società convenuta e la proprietaria del veicolo per cui è causa, non vi sono ragioni per ritenere improcedibile la domanda.

3. Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di *“improponibilità della domanda con riferimento alla previsione contrattuale in base alla quale “Il pagamento*



dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per la singola garanzia””.

Va invero osservato che alcuna clausola contrattuale di cui alla polizza oggetto di causa sancisce l'improponibilità della domanda quale conseguenza del mancato invio della ricevuta fiscale o fattura attestante la riparazione del veicolo e/o del mancato decorso dei 30 giorni previsti da contratto per il pagamento dell'indennizzo.

L'eccezione si palesa quindi del tutto infondata.

4. Nel merito, risultano pacifici tra le parti la validità della cessione del credito, l'operatività della polizza e l'ammontare del danno patito dall'assicurato in conseguenza dell'atto vandalico, essendo in contesa esclusivamente il *quantum* dell'indennizzo riconoscibile alla società attrice.

Con l'atto introduttivo parte attrice ha dedotto di aver diritto al pagamento di un indennizzo pari alle spese di riparazione sostenute dall'assicurata, come liquidate nella fattura n. 78/2018 (doc. n. 3 fasc. attrice), detratto l'importo di euro 500 a titolo di franchigia contrattuale.

Parte convenuta ritiene invece che dall'imponibile netto indicato in fattura (euro 6.222,34) debba essere scorporata la somma di euro 880,74 quale degrado contrattuale al 68% (euro 5.341,60) e, applicata l'IVA al 22%, debba essere scorporata l'ulteriore somma di euro 1.500,00 a titolo di franchigia poiché, pacificamente, l'auto non è stata riparata presso una carrozzeria convenzionata con la società Vittoria Assicurazioni (cfr. pag. 5.14 Condizioni di Assicurazione).

4.1. Con la memoria *ex art.* 183, comma 6, primo termine, c.p.c., la Carrozzeria Sem ha dunque eccepito la vessatorietà della clausola di cui a pag. 5.14 delle condizioni generali di contratto, in ossequio alla quale, in caso di riparazione dei danni conseguenti al compimento di atti vandalici non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate con la società Vittoria Assicurazioni S.p.A., *“la garanzia è prestata con scoperto 20% minimo € 1.500, e con l'applicazione del degrado d'uso”*.

L'eccezione è fondata.

La clausola di specie non è assimilabile a quella esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11757/2018, citata dalla convenuta nei propri scritti difensivi. In quel caso, all'esame della Suprema Corte, era stata sottoposta una



clausola contrattuale che imponeva l'utilizzazione di uno dei centri di autoriparazione indicati dall'impresa assicurativa ma che garantiva comunque, tramite detto centro, l'integrale indennizzo del danno patito dall'assicurato; nel caso di specie, invece, la clausola limita il diritto dell'assicurato all'indennizzo, prevedendo l'applicazione di uno scoperto, di un degrado d'uso e di una franchigia quando la riparazione è eseguita presso un'impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa.

Tale clausola appare vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, ciò in quanto: il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria, a parità di evento dannoso indennizzabile, è correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato; lo svantaggio per il consumatore, che vede limitata la propria libertà contrattuale, non è controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato; non si ravvisano, né sono state specificamente allegare circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il sacrificio dei diritti del consumatore a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia.

In considerazione del carattere abusivo della clausola in esame, non risulta applicabile la franchigia contrattuale di euro 1.500 (come dedotto dalla convenuta) ma una franchigia della minor somma di euro 500 come ammesso dalla stessa parte attrice.

4.2. Va invece osservato che parte attrice non ha specificamente contestato la necessità di detrarre dalla somma di euro 6.222,34 (costituente l'imponibile netto indicato nella fattura delle spese di riparazione) l'importo di euro 880,74 a titolo di degrado contrattuale al 68%.

Risulta dunque pacifico che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo rimborsabile, debba essere applicata sulla somma corrisposta per le riparazioni, al netto dell'IVA, la percentuale di degrado contrattuale nella misura del 68%.



L'indennizzo spettante all'attrice deve dunque essere liquidato nella complessiva somma di euro 6.016,75 (euro 6.222,34 - euro 880,74= euro 5.341,60 + oltre IVA 22% =euro 6.516,75 - 500 euro a titolo di franchigia contrattuale = 6.016,75).

5. Il Tribunale considera infine non rimborsabili le somme sostenute dalla società attrice per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione obbligatoria, posto che è pacifico che parte attrice ha istaurato il procedimento di mediazione prima e il giudizio poi senza fornire alla compagnia di assicurazioni – nonostante le esplicite richieste formulate da parte convenuta (cfr. missive del 7 novembre 2017 e del 31 agosto 2018, doc. n. 4 e n. 5 fasc. convenuta) – la copia della ricevuta fiscale che la Vittoria Assicurazioni reputava indispensabile ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

In particolare, risulta pacifico tra le parti che, in ossequio alle disposizioni contrattuali che, disciplinando l'iter liquidatorio della polizza di assicurazione contro gli atti vandalici, prevedono l'invio da parte dell'assicurato della ricevuta fiscale delle spese sostenute per la riparazione dei danni, la compagnia di assicurazione ha richiesto sin dal 7 novembre 2017 l'invio di tale documentazione, precisando, in data 31 marzo 2018, di non poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo proprio in ragione del mancato invio del richiesto documento fiscale; è altresì pacifico che la fattura è stata emessa dalla cessionaria solo in data 6 aprile 2018 (doc. 3 fasc. parte attrice) ed è stata inviata alla compagnia di assicurazione solo in data 17 aprile 2018 (cfr. doc. 7 fasc. parte convenuta), successivamente al negativo esperimento del procedimento di mediazione (al quale, pacificamente, parte convenuta non ha partecipato non avendo mai ricevuto la predetta documentazione fiscale) e solo due giorni prima della proposizione della domanda giudiziale (doc. n. 1 fasc. parte convenuta).

Il comportamento della cessionaria del credito che, in violazione del principio della buona fede contrattuale, ha introdotto procedimenti stragiudiziali e giudiziali omettendo di collaborare con la compagnia di assicurazione al fine di risolvere bonariamente la controversia insorta tra le parti, consente di escludere che la spesa sostenuta per l'attività stragiudiziale sia configurabile come voce di danno emergente indennizzabile.

6. In conclusione, tenuto conto che risulta incontestato che la compagnia di assicurazione ha già corrisposto in favore della società attrice la somma di euro



5.016,75 (trattenuta da quest'ultima in conto maggior avere), la convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore della società attrice l'ulteriore somma di euro 1.000 (euro 6.016,75 - euro 5.016,75= 1.000) a titolo di indennizzo.

7. Occorre considerare che, in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, svolgendo una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale patita dall'assicurato, ha natura di debito di valore e, quindi, esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cassazione civile sez. III, 28 luglio 2015, n.15868), secondo l'indice ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

Per ciò che concerne invece il conteggio degli interessi, in assenza di prova del danno da lucro cessante per mancata disponibilità immediata della somma capitale oggetto dell'*aestimatio*, gli interessi nella misura legale possono e devono essere riconosciuti dal momento del deposito della sentenza fino al saldo.

6. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia definitivamente pronunciando:

a) condanna la società Vittoria Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della società Carrozzeria Sem S.r.l., quale cessionaria del credito della signora Amina Ouahabi, della somma di euro 1.000, oltre rivalutazione monetaria dal 2 maggio 2017 alla data della decisione e interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;

b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Pistoia, 2 luglio 2021

Il Giudice
Giulia Gargiulo

